



Comune di UGGIANO LA CHIESA
(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 12 DEL 07/06/2021

OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 21/04/2021
“Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 2021”, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019.

IL SINDACO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 21.04.2021 n.115, pubblicato sul BURP n.57 del 22 aprile 2021, con cui il Presidente della Regione Puglia ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 Giugno 2021 – 15 Settembre 2021, invitando le Autorità Locali di Protezione civile ad emanare apposita ordinanza per la divulgazione ed applicazione del provvedimento citato;

VISTO la Legge Regionale n°6 del 19 aprile 2021 con la quale si apportano modifiche all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2016, n. 38 (Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia) che recita “ **L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2021**”.

VISTO, in particolare, l'art. 8 del DPGR n. 115/2021 che, ai fini dell'osservanza delle norme, stabilisce che i Sindaci, in qualità di Autorità di Protezione Civile, sono tenuti a diffondere il contenuto del predetto Decreto, mediante apposita ordinanza;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
 - il D. L.vo 31.03.1998, n. 112, attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi;
- Visto l'art. 50, comma 4, e 54 del D. L.vo n. 267/2000;

RENDE NOTO

dal 15 giugno al 15 settembre 2021, è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale.

ORDINA

1) Ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolti e/o abbandonati, di eseguire, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno ed a mantenere sino al 15 settembre 2021, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione e di ogni altro materiale infiammabile, ovvero di provvedere alla regolare e periodica pulizia e manutenzione dei suoli stessi ;

2) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della L. n. 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- **accendere fuochi di ogni genere;**
- **far brillare mine o usare esplosivi;**
- **usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;**
- **usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;**
- **tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;**
- **fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;**
- **esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;**
- **transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;**
- **transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;**
- **abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.**

3) Ai proprietari o detentori frontisti di tutte le strade provinciali e comunali di provvedere, a proprie spese, entro il 31 maggio ed a mantenere sino al 15 settembre 2021, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche che fuoriescono dalla loro proprietà che si riversano lungo le sedi stradali;

4) I proprietari, gli affittuari e i conduttori di campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

5) L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2021.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

SANZIONI

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 2) della presente Ordinanza (**Art. 2 DPGR n. 115 del 21/04/2021**) saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6, 7 e 8 della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di € 1.032,91 fino ad un massimo di € 10.329,14.(art.6 DPGR n. 115/2021);

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda al **DPGR n. 115 del 21/04/2021** ed alla **L.R. n. 38 del 12/12/2016 contenente “ Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi”**;

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del DPGR n.115 del 21/04/2021, sarà punita a norma dell'art. 10 della L. n. 353/2000.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a darne immediata comunicazione alle autorità locali

riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici:

- Vigili del Fuoco, **115**
- Carabinieri Forestali, **1515**
- Carabinieri – Stazione di Minervino, **0836/818010**
- Commissariato della P.S. di Otranto, **0836/805511**
- Ufficio Polizia Locale – Uggiano la Chiesa, **0836/1904742**

DISPONE

- 1.** che la presente Ordinanza venga:
 - pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Uggiano la Chiesa;
 - affissa mediante manifesti e resa pubblica in estratto su tutto il territorio comunale;
 - inserita nel sito ufficiale del Comune di Uggiano la Chiesa;
- 2.** la trasmissione della presente Ordinanza a :
 - Carabinieri Forestali;
 - Comando Stazione Carabinieri – Minervino di Lecce;
 - Commissariato Polizia di Stato – Otranto
 - Polizia Locale – Uggiano la Chiesa

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Assunta STEFANELLI, Resp. del IV° Settore P.M. -SUAP e Protezione Civile.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Lì 07/06/2021

SINDACO
f.to Stefano Andrea DE PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 474

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 07/06/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 07/06/2021

Addetto alla Pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Uggiano la Chiesa
